

Sentenza nr.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente relatore |
| 2. dr. Lia Di Benedetto | Consigliere |
| 3. dr. Attilio Franco Orio | Consigliere |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 marzo 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 283/2020 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

RICUPITO SABATO RCPSBT46E01F481S, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. SANTESE ROSARIO con domicilio eletto in VIA D'AIUTOLO 1 MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA

PARTE APPELLANTE

E

INPS 80078750587 , parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. E. Sciaraffa con domicilio eletto in Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi nr.35 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente

PARTE APPELLATA

Oggetto: altre ipotesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza nr.1940/19 pronunciata in data 27 settembre 2019 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., respingeva l'opposizione avverso intimazione di pagamento proposta dal contribuente nei confronti dell'INPS con ricorso depositato in data 23 ottobre 2018, respingendo altresì la domanda di restituzione di somme pretese come indebitamente versate; le spese seguivano la soccombenza.

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che, in accoglimento di una sua domanda di ammortamento il contribuente, iscritto nella gestione coltivatori diretti dell'INPS per gli anni 1994-1995, adempiva il pagamento di undici delle venti rate fissate nel piano “ *l'ultima delle quali onorata il 15.7.2013*” e ne inferiva la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione e respingeva l'opposizione all'intimazione per il credito residuo di rate impagate, stante la mancata opposizione avverso l'AVA “ *sicchè la pretesa in esso contenuta è divenuta incontrovertibile con la conseguenza che non sono opponibili all'INPS da parte del ricorrente fatti estintivi (quale nella specie la prescrizione) anteriori alla formazione del titolo in questione . Peraltro, anche a voler prescindere da tale considerazione, la infondatezza di tale domanda discende dalla prima rinuncia alla prescrizione che il ricorrente ha tacitamente operato con la istanza di rateizzazione del 5.11.2010* “

3. Avverso tale sentenza RICUPITO SABATO ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 28 maggio 2020, dolendosi del rigetto della sua domanda e concludendo pertanto come in atti per la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ha dedotto, in particolare:

“ *Violazione e falsa applicazione dell'art.2940 c.c.* “

“ *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 e 2944* “

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria 30 ottobre 2020 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria delle spese di lite.

5. All'esito dell'odierna udienza fissata in modalità cartolare ex art.221 lex nr.77/2020 per la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti

6. Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la fondatezza della sua pretesa restitutoria, per essere prescritto il credito contributivo per gli anni 1994 e 1995 essendo intervenuto il primo atto interruttivo da parte del Creditore previdenziale solo nell'anno 2010, ovverosia quando credito si era già estinto ex art. 3 L. nr.335/1995 e sulla deduzione che “ *la richiesta di dilazione e il successivo pagamento delle 11 rate da parte del sig. Ricupito, hanno fatto seguito ad una richiesta di pagamento dell'Inps con conseguente venir meno della spontaneità del pagamento richiesto dalla norma* “. La censura è inammissibile ed invero il primo giudice, ha dapprima richiamato la norma ex art.2940 cod. civ., per poi escluderne la rilevanza nella fattispecie, in considerazione del fatto che l'INPS aveva notificato una richiesta di pagamento – una costituzione in mora – con la conseguenza che i versamenti effettuati dal contribuente non potevano ritenersi spontanei, fondando poi la sua decisione di doppio rigetto sul valore di rinuncia alla prescrizione che l'istanza di rateizzazione del 5 novembre 2010 recava con sé.

7. Con il secondo motivo di censura l'appellante nega valore di rinuncia alla domanda di “ *rateizzo* ” che a suo avviso “ *non rappresenta né un riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione* “. L'assunto non può essere condiviso in quanto sono plurimi gli elementi che depongono univocamente nel senso di una consapevole volontà di estinguere il debito con pagamento a rate quindi una rinuncia a far valere la prescrizione (Sez. 5 - , **Ordinanza n. [7427](#) del 15/03/2019**). Ed invero :

a) L'INPS non aveva notificato a mezzo dell'Agente per la Riscossione cartella di pagamento ma mera “ *richiesta di pagamento* ” (ved. ricorso di primo grado) con la conseguenza che neppure si profilava l'esecuzione incombente, non essendo l'Ente già munito di titolo. In altre parole la volontà del contribuente di presentare l'istanza di rateizzazione *rectius* di dilazione amministrativa, era libera e consapevole e soprattutto incondizionata, non avendo egli formulato alcuna riserva di ripetizione o di verifica.

- b) Il contribuente ha presentato istanza di dilazione amministrativa in data , in data 29 ottobre 2010 e non ha dedotto di aver agito in condizione di minorata tutela per vizio della volontà.
 - c) L'Ente ha accolto l'istanza con atto in data 5 novembre 2010 dilazionando il pagamento in venti rate con interessi al tasso legale e sanzioni per €614,38 con prima scadenza al 31 gennaio 2011.
 - d) Il contribuente ha versato le prime undici rate dal 17 gennaio 2011 sino al 13 luglio 2013 “ *quando a causa di gravi difficoltà economiche in cui versava, egli ha interrotto il pagamento* “ (ved. ricorso di primo grado), con la conseguenza che anche la sospensione non era riconducibile ad una seppur tardiva resipiscenza.
 - e) Il contribuente non ha opposto l'AVA che in data 17 dicembre 2015 l'Ente gli notificava per il recupero del residuo credito – le nove rate rimaste impagate più accessori e sanzioni – contributivo.
 - f) Il credito aveva ad oggetto contributi personali IVS da versate alla gestione coltivatori diretti, cui RICUPITO Sabato era iscritto.
- Tali elementi ed in particolare la condotta del debitore, coltivatore diretto e non bracciante agricolo costituisce un “*comportamento obbiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva della pretesa ... derivandone l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto.*”

L'appellante richiama la giurisprudenza del S.C. formatasi in caso di istanza formalizzata all'Agente della Riscossione, a seguito di notifica di cartella di pagamento, richiamo non pertinente nel caso di specie laddove l'istanza di rateizzazione fu presentata dopo la prima costituzione in mora da parte del creditore, con la conseguenza che la manifestata volontà di pagare fu libera consapevole ed incondizionata e quindi costituisce valida rinuncia a far valere un evento estintivo quale la prescrizione (Cass. Civile Sez. 6 - L, **Ordinanza n. [26013](#)** del 29/12/2015). La rinuncia alla prescrizione consta di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere l'evento estintivo e quindi incompatibile con l'impegno a pagare, l'istanza di dilazione amministrativa

presentata senza condizioni ed onorata, seppure in parte, presuppone che il debitore ha considerato ancora in vita il diritto di controparte ed ha inteso estinguerlo e perciò solo involge l'affidamento di quest'ultimo sul pagamento e sulla volontà di onorare il debito. “ Il riconoscimento del diritto da parte dell'obbligato, cui si riferisce l'art. 2944 cod. civ., non esige necessariamente forme sacramentali od esplicithe e può esprimersi anche in Atti che - come la promessa di pagamento, il versamento di acconti o la richiesta di dilazioni - univocamente denotano o presuppongono tale riconoscimento; pertanto, nel rapporto di Assicurazione sociale, il datore di lavoro, che versi all'istituto assicuratore una parte dei contributi dovuti e, nel corso di trattative sulle modalità e sulla misura dei versamenti, manifesti in modo chiaro l'intenzione di adempiere l'Obbligo contributivo, interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti o rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata. (Conf 3752/77, mass n 387421 (prima parte)).”(Sez. L, **Sentenza n. 4829 del 06/09/1982**)

8. L'appello va quindi respinto e confermata l'impugnata sentenza.

9. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

10. Sussiste il presupposto processuale per l'applicazione della sanzione erariale (**Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020**).

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricupito

Sabato ni confronti dell'INPS in persona del l.r. *p.t.*, il 28 maggio

2020, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr.1940/19

in data 27 settembre 2019, ogni altra domanda, eccezione e

deduzione disattesa, così provvede :

Respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza;

Condanna Ricupito S. alla refusione in favore dell'appellato Ente

delle spese di lite del grado che liquida, in complessivi €915,00

oltre IVA CPA e RF oltre spese vive come per legge spese.

Dichiara astrattamente applicabile la sanzione erariale ex art.13 co I
quater T.U. nr.115/2002

Salerno 22 marzo 2021

il presidente

Maura Stassano